

STATUTO
"CORO SAVERIO SELECCHY - ODV"

Ente del Terzo Settore (ETS) - Organizzazione di Volontariato (ODV)

Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, COMUNICAZIONI E DOMICILIO SOCI

L'Organizzazione di Volontariato "CORO SAVERIO SELECCHY - ODV", (di seguito indicata come ODV), fondata il 08/06/1985, aveva modificato lo Statuto il 27/04/2012, iscrivendosi al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Abruzzo con determinazione n° 488 del 02/07/2013. Il "CORO SAVERIO SELECCHY - ODV" si costituisce oggi come Ente del Terzo Settore, adeguando il proprio statuto in conformità al Codice del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs 3 luglio 2017 n.117, e, per quanto non previsto, alle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, con la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'ODV, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

L'ODV ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati ed ha sede legale nel Comune di Chieti in Via Arenazze n. 19.

L'Organo di Amministrazione ha facoltà di spostare la sede sociale nell'ambito del comune di Chieti, fatto presente che il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, e di istituire circoli, laboratori e spazi di aggregazione nel territorio dell'Unione Europea.

Salvo diversa indicazione, qualunque comunicazione debba essere resa dall'organizzazione di Volontariato ai Soci ed agli utenti, essa s'intende eseguita con la pubblicazione sull'Albo Ufficiale, tenuto anche con strumenti telematici o comunque tecnologicamente avanzati, nella data nella quale è eseguita.

L'ODV tutela il diritto alla riservatezza dei propri associati.

Art. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

"CORO SAVERIO SELECCHY - ODV" nel rispetto di libertà ed uguaglianza degli associati e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo dei quali è portatrice, persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,



Lucio Intero

mediante svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117.

Nel perseguimento delle finalità indicate, l'ODV promuove ed intrattiene rapporti con altre organizzazioni del Terzo Settore e con enti pubblici e privati, sia in sede nazionale che internazionale, per la realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni.

Attraverso il proprio impegno "CORO SAVERIO SELECCHY - ODV" si propone di svolgere in via prevalente le seguenti attività, scelte tra quelle definite all'art.5 D. Lgs. 3 Luglio 2017 n.117:

Lettera i) *"organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del Volontariato".*

Nello specifico, "CORO SAVERIO SELECCHY - ODV" per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, si propone di:

- svolgere attività utili alla diffusione dei valori di una cultura della solidarietà delle quali è portatore, prestando particolare attenzione a coloro che si trovano in condizioni di difficoltà fisica o psichica, mediante concerti da tenere nei reparti ospedalieri, negli istituti di pena, negli istituti di assistenza per disabili e/o minorati psichici, case-famiglia, presidi similari, nella convinzione che il canto produca degli effetti benefici, scientificamente accertati, su coloro che lo ascoltano e lo praticano;
- partecipare attivamente alla diffusione ed alla conoscenza della cultura musicale in ogni sua forma, mediante l'individuazione e la valorizzazione di giovani talenti, dando però particolare rilievo all'inserimento nel coro di ragazzi che vivono situazioni di disagio, in un'ottica di integrazione attiva e di impiego positivo del proprio tempo libero;
- organizzare convegni, incontri, seminari, viaggi, mostre, manifestazioni, iniziative editoriali, rappresentazioni artistiche e teatrali;
- realizzare e gestire "spazi della memoria", attraverso la proposizione di immagini delle persone che hanno inciso nell'accrescimento del patrimonio spirituale, culturale e musicale della comunità di riferimento;
- svolgere attività artistiche anche per conto di persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati, e quanti altri la dovessero richiedere, praticando esecuzioni corali attraverso:
 - ✓ l'incentivazione della conoscenza e della diffusione del canto corale, anche collaborando con le diverse realtà musicali presenti sul territorio, attraverso la

realizzazione di incontri formativi, tesi all'insegnamento della tecnica vocale e strumentale;

- ✓ momenti di studio da proporre ai giovani per diffondere la cultura musicale in generale, oltre che tutte le espressioni di canto corale;
- ✓ l'esecuzione anche in luoghi pubblici e/o aperti al pubblico del proprio repertorio;
- ✓ l'attivazione di contatti e scambi culturali, ricercando la collaborazione con altre corali sia italiane che straniere, per realizzare prestazioni concertistiche condivise.

L'ODV può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art.6 D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117.

Le attività su descritte sono svolte dall'ODV prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni dei propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'ODV le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci. E' consentito, in particolari casi individuati dall'Organo di Amministrazione, un rimborso massimo di € 10,00 (dieci) al giorno fino ad € 150,00 (centocinquanta) al mese a fronte di autocertificazione, ai sensi dell'art.46 DPR 445/2000 (art.17, comma 4, D. Lgs 117/2017).

L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o indipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50 per cento del numero dei volontari. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 3 - I SOCI

Possono essere Soci dell'ODV le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.



Lavoro in bianco

I soci si distinguono in:

- **Soci Fondatori** - sono quelle persone che hanno fondato l'ODV, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.
- **Soci Ordinari** - sono quelle persone che condividono le finalità dell'ODV e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari, prestando la propria opera di volontariato.
- **Soci Sostenitori** - sono quelle persone che condividono le finalità dell'ODV e partecipano alla realizzazione degli scopi statutari mediante contributi e/o sostegno economico.
- **Soci Onorari** - sono quelle persone alle quali l'ODV deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci su proposta dell'Organo di Amministrazione. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i Soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'ODV.

Art. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Chiunque intenda aderire all'ODV deve rivolgere domanda all'Organo di Amministrazione.

In particolare, in questa domanda deve:

- indicare le generalità ed il domicilio;
- dichiarare di condividere le finalità che l'ODV propone e di accettare e rispettare lo Statuto e l'eventuale Regolamento.

L'ammissione decorre dalla data di deliberazione dell'Organo di Amministrazione che accoglie la richiesta.

In caso di rigetto della richiesta d'ammissione (che deve essere comunicata entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione) il candidato ha facoltà di ricorrere avverso tale decisione, provvisoriamente esecutiva, all'Assemblea dei Soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

Nel rispetto di principi, valori e finalità che animano l'associazione, l'Organo di Amministrazione ha facoltà di proporre all'Assemblea dei Soci l'adozione di regolamenti su criteri di ammissione, di valutazione del periodo di prova e di esclusione del socio, integrativi di quelli statuiti nel presente statuto.

Dove adottato nel relativo regolamento, l'ammissione del socio persona fisica è subordinata all'effettuazione di un periodo di prova, la cui durata è stabilita nel regolamento stesso. Durante tale periodo l'Organo di Amministrazione valuta, sulla scorta dei criteri stabiliti

nel regolamento, l'effettiva partecipazione del candidato alla vita associativa e la determinazione dello stesso a perseguire le finalità associative. Al termine del periodo di prova, l'Organo di Amministrazione decide l'accoglimento o il rigetto della richiesta d'ammissione. In caso di rigetto della richiesta d'ammissione il candidato ha facoltà di ricorrere avverso tale decisione, provvisoriamente esecutiva, all'Assemblea dei Soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

L'accoglimento della domanda di adesione è obbligatoriamente negato alle persone fisiche che abbiano riportato sentenza penale di condanna, anche di primo grado, per un reato contro lo Stato o la Pubblica Amministrazione in genere.

Gli associati cessano di appartenere all'Organizzazione per:

- dimissioni volontarie;
- morte;
- interdizione o inabilitazione;
- comportamenti non compatibili con principi, valori e finalità associative, ovvero col buon nome dell'Associazione, la dignità dei singoli associati, le azioni svolte o programmate;
- il grave o ripetuto mancato adempimento degli obblighi assunti dal Socio nei confronti della Associazione;
- il mancato versamento della quota associativa per 6 mesi;
- la non corrispondenza al vero delle informazioni comunque rese all'Associazione o di alcune di esse;
- la promozione o lo svolgimento, in modo diretto o indiretto, di attività in contrasto con gli interessi della Associazione;
- la mancata partecipazione, senza motivo, alle Assemblee dei Soci, con la frequenza stabilita dall'eventuale regolamento.

L'Organo di Amministrazione delibera, nei casi previsti, sull'esclusione del socio. Avverso tali determinazioni del Consiglio, provvisoriamente esecutive, l'interessato ha facoltà di ricorrere all'Assemblea dei Soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

Art. 5 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i Soci sono obbligati a:

- osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Associativi;
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'ODV;
- versare la quota associativa;
- prestare la loro opera a favore dell'ODV in modo personale, spontaneo e gratuito.



Handwritten signature: Lucio D'Inizio

Tutti i Soci hanno diritto a:

- partecipare effettivamente alla vita dell'ODV;
- partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- accedere alle cariche associative;
- prendere visione di tutti gli atti deliberati, dei Libri Sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

Art. 6 - ORGANI DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Gli organi dell'ODV sono: l'Assemblea, l'Organo di Amministrazione, l'Organo di Controllo (eventuale), l'Organo di Revisione Legale dei Conti (eventuale).

A tutti i componenti degli Organi Sociali non può essere attribuito alcun compenso (art. 34 comma 2 D. Lgs. 117/2017).

Art. 7 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l'organo sovrano dell'ODV. Hanno diritto al voto i Soci che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro Soci. Ogni Socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro Socio con delega scritta. Ogni Socio non potrà ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo stesso Presidente o l'Organo di Amministrazione o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea Ordinaria indirizza tutta la vita dell'ODV ed in particolare:

- approva il Bilancio Consuntivo e Preventivo;
- elegge e revoca i componenti dell'Organo di Amministrazione e, qualora previsti, dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione Legale dei Conti;
- approva l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera sull'esclusione dei Soci, nel caso in cui venga richiesto dall'aspirante socio in seguito al diniego dell'Organo di Amministrazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dall'Organo di Amministrazione.

L'Assemblea Straordinaria:

- delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- delibera sulla trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento dell'ODV e ratifica l'eventuale devoluzione del patrimonio, stabilendo a quale ente del Terzo

Settore operante nello stesso ambito esso andrà destinato in base alle sue finalità statutarie;

- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Sia l'Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro dell'organo di amministrazione eletto fra quelli presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche con l'utilizzo di strumenti informatici, ai Soci almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione contenente: ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione; in alternativa, mediante analogo avviso da affiggersi all'Albo (anche telematico) della sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero in videoconferenza, purché sia possibile verificare il numero legale della stessa e l'identità degli associati che partecipano e votano, e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'Albo della sede del relativo verbale ed inserite nel Libro Verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 8 - L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di Amministrazione governa l'ODV ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le



Luca D'Amico

limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza (art. 26 comma 7 D. Lgs. 117/2017).

L'Organo di Amministrazione è l'organo esecutivo e gestionale dell'ODV ed è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette), nominati dall'Assemblea dei Soci fra i Soci medesimi.

I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti dell'Organo di Amministrazione decadano dall'incarico, l'Organo medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Organo di Amministrazione. Ove decada oltre la metà degli amministratori, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo di Amministrazione.

All'Organo di Amministrazione sono attribuite le seguenti funzioni:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il Bilancio Preventivo e Consuntivo;
- proporre il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- elaborare il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;
- curare la parte finanziaria e contrattuale;
- incaricare o nominare soci o terzi a svolgere particolari compiti o mansioni, stabilendo poteri e limiti della rappresentanza sociale eventualmente attribuita.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro dell'organo medesimo eletto fra quelli presenti. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'ODV di fronte a terzi ed in giudizio, ed ha potere di firma negli atti amministrativi necessari alla gestione dell'ODV.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del consiglio più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Il Segretario provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati, al disbrigo della corrispondenza e del protocollo, alla gestione dei contatti, delle comunicazioni e delle convocazioni, alla redazione e alla conservazione dei verbali delle riunioni delle Assemblee.

Il Tesoriere provvede alla tenuta dei registri della contabilità dell'ODV, nonché alla conservazione della documentazione relativa e alla gestione della cassa.

L'Organo di Amministrazione è convocato di regola ogni 6 (sei) mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno due consiglieri ne facciano richiesta; assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi anche con l'utilizzo di strumenti informatici, almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri dell'Organo di Amministrazione.

È possibile l'intervento alle riunioni dell'Organo di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero in videoconferenza, purché sia possibile seguire la discussione in modo simultaneo, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e partecipare alla votazione.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di Amministrazione, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono inseriti nel Libro Verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Organo stesso.

L'Organo di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'ODV.

Art. 9 - ORGANO DI CONTROLLO (QUALORA PREVISTO)

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,

Lucio Di Stefano

amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 10 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI (QUALORA PREVISTO)

L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO GESTIONALE

L'ODV trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative;
- contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche, di organismi internazionali e di enti privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- raccolta fondi di cui all'art. 7 D. Lgs. 3 Luglio 2017;
- entrate derivanti da convenzioni e da attività diverse e secondarie e strumentali di cui all'art. 6 D. Lgs. 3 Luglio 2017;
- beni mobili o immobili pervenuti all'ODV a qualsiasi titolo.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'Organo di Amministrazione e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori amministratori e

altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'ODV deve impiegare il patrimonio, gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste da Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. L'Organo di Amministrazione dovrà predisporre il Bilancio di Esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. Esso deve essere depositato presso la sede dell'ODV entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Indipendentemente dalla redazione del Bilancio di Esercizio, l'ODV, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare in modo chiaro e trasparente, anche a mezzo di relazione illustrativa, le entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.

Art. 12 - LIBRI SOCIALI

L'ODV deve tenere i seguenti libri sociali:

- **Libro degli Associati** tenuto dall'Organo di Amministrazione;
- **Registro Volontari** che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- **Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea**, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto dall'Organo di Amministrazione;
- **Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Amministrazione** tenuto dall'organo stesso;
- **Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo**, qualora eletto, e tenuto dall'organo stesso;
- **Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Revisione Legale dei Conti**, qualora eletto, e tenuto dall'organo stesso;
- **Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo** degli eventuali altri organi associativi, tenuti dall'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali, previa richiesta scritta presentata all'Organo di Amministrazione, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 13 - SCIoglimento

Lo scioglimento per qualunque causa dell'ODV è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci su proposta dell'Organo di Amministrazione, il quale nominerà gli eventuali liquidatori.

L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore aventi analoghe finalità, secondo le disposizioni statutarie riportate nell'art. 7 riguardanti le delibere dell'Assemblea; in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 14 - RINVIO

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia.

Marco Vindicio

